



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

*Ufficio 7°
Scuole di specializzazione*

Ai Rettori degli Atenei sedi delle
Scuole/Strutture di Medicina e Chirurgia

LORO SEDI

e, p.c. Al Presidente della CRUI
Al Presidente dell'Osservatorio
nazionale della formazione medica
specialistica
Al Presidente del CUN
Al Direttore del CINECA
Al Presidente dell'ANVUR
Al Direttore dell'AGENAS

Al Ministero della Salute
Direzione generale per le professioni
sanitarie e delle Risorse umane del SSN

Al Capo Gabinetto - MIUR

Al Capo Dipartimento per la formazione
superiore e per la ricerca - MIUR

LORO SEDI

OGGETTO: Apertura della Banca dati dell'Offerta formativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l'A.A. **2017-2018**.

Come noto, con decreto interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402, sono stati approvati i nuovi Standard e Requisiti per ciascuna tipologia di Scuola di specializzazione, in sostituzione di quelli di cui al decreto ministeriale 29 marzo 2006, nonché gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle singole Scuole di specializzazione di area sanitaria.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del D.I. n. 402/2017, i nuovi standard, requisiti e indicatori hanno trovato immediata applicazione già dalla data di entrata in vigore del succitato decreto interministeriale e, quindi, già dallo scorso A.A. 2016/2017, nel corso del quale si è proceduto a

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°
Scuole di specializzazione

sottoporre le istanze di accreditamento pervenute da codesti Atenei all'*iter* di accreditamento previsto ai sensi della normativa vigente.

Ciò posto, al fine di consentire l'attivazione delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l'A.A. 2017/2018, si comunica che la relativa Banca Dati sull'Offerta formativa sarà disponibile per la compilazione da parte di codesti Atenei dal **17 al 24 aprile 2018**, collegandosi al seguente indirizzo <https://offs.miur.it> ed accedendo tramite le credenziali già in possesso di codesti spettabili Atenei.

L'apertura della Banca Dati per l'A.A. 2017/2018 è disposta per le seguenti finalità.

1) Scuole di specializzazione di area sanitaria di “nuova istituzione” e Scuole di specializzazione non accreditate nella tornata di accreditamento per l'A.A. 2016/17, che intendono sottoporsi a procedura di accreditamento ai sensi del D.I. n. 402/2017

Le richieste in argomento verranno sottoposte al vaglio del CUN con riguardo all'approvazione dell'Ordinamento didattico del Corso ed alle procedure di accreditamento previste dal D.I. n. 402/2017. A tal proposito si ricorda che, ai sensi del D.I. n. 402/2017, l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica proporrà ai competenti Ministeri l'accREDITamento delle strutture da inserire nella rete formativa delle Scuole di specializzazione nonché la relativa approvazione di queste ultime solo laddove risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti di idoneità e agli indicatori di *performance*.

Appare necessario segnalare che in caso di mancato superamento della procedura di accreditamento da parte di alcune Scuole, queste ultime non saranno recuperate *ex post* dal MIUR mediante meccanismi di aggregazione con altre Scuole accreditate, in quanto l'aggregazione tra Scuole è un Istituto da intendersi ormai superato con l'entrata in vigore della nuova normativa.

Eventuali accordi finalizzati alla istituzione e/o all'attivazione di Scuole da parte di un Ateneo in collaborazione con altri Atenei devono, pertanto, essere raggiunti dagli Atenei stessi preventivamente, portando dunque all'attenzione dell'Osservatorio e del MIUR una unica proposta di accreditamento di una unica Scuola che avrà una rete formativa che coinvolgerà tutti gli Atenei raggruppati nell'accordo finalizzato all'attivazione della singola Scuola (Scuola che, in ogni caso, avrà una unica sede amministrativa corrispondente all'Ateneo che ne ha richiesto l'istituzione e/o l'attivazione ai sensi del ridetto comma 7 dell'art.3 del D.M. n.68/2015).

2) Scuole di specializzazione accreditate in via definitiva ed in via provvisoria nella tornata di accreditamento per l'A.A. 2016/17

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°
Scuole di specializzazione

Con riferimento alle Scuole di specializzazione che nella tornata 2016/2017 sono state accreditate in via definitiva ed in via provvisoria - fermo restando per quelle provvisoriamente accreditate il lasso temporale fino all'A.A. 2017/2018 (compreso) per l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di *performance* richiesti dal decreto n. 402/2017 - gli Atenei, ove non si siano registrate modifiche nel corso dell'anno, dovranno comunque provvedere a confermare che i dati concernenti standard, requisiti e indicatori di *performance* presenti nella Piattaforma sono rimasti invariati rispetto a quanto è stato già immesso in Banca dati lo scorso anno accademico ed è stato già oggetto di valutazione da parte dei competenti organismi ministeriali.

Qualora, invece, le Scuole in argomento abbiano registrato ad oggi, rispetto al precedente anno, delle variazioni in incremento degli standard dei requisiti e degli indicatori di *performance* (come ad es.: l'incremento del numero di docenti afferenti ai SSD obbligatori e caratterizzanti, piuttosto che l'incremento di U.O./strutture della rete a seguito di avvenuta stipula di nuove convenzioni) oppure qualora si volesse procedere ad aggiustamenti formali della rete (ad es. rispetto ad eventuali conflitti tra Atenei su medesime Unità Operative/strutture) o ancora, all'inserimento nei campi appositi della Piattaforma di quelle U.O./strutture che lo scorso anno furono inserite a Sistema solo nell'apposito campo "note" o che addirittura non furono inserite affatto nonostante alla data del 10 luglio u.s. fossero già convenzionate, l'ateneo potrà decidere di inserire tali variazioni sin d'ora a Sistema e sottoporle così al MIUR.

La variazione a Sistema assume invece carattere obbligatorio per l'Ateneo laddove essa si configuri in termini peggiorativi rispetto a requisiti, agli standard ed agli indicatori di *performance* già in precedenza acquisiti, valutati ed approvati dai competenti organi ministeriali. Tra le variazioni da comunicare assume particolare importanza, tra l'altro, l'aggiornamento dei requisiti di docenza in quanto l'Ateneo è tenuto a comunicare le variazioni che si registreranno a decorrere dal 1 novembre 2018 in quanto andranno ad incidere sulla composizione del corpo docente delle singole Scuole di specializzazione per l'A.A. 2017/2018.

Per l'aggiornamento dei dati di cui sopra l'Ateneo procederà accedendo nell'apposito campo della procedura informatica "*modifica i dati*".

Con tale modalità, dunque, codesti Atenei, ove lo riterranno, potranno procedere sin d'ora per le Scuole di specializzazione accreditate in via provvisoria, al caricamento delle eventuali modifiche degli Standard e dei Requisiti che siano intervenute ad oggi in coerenza con i piani di adeguamento a suo tempo già comunicati al Ministero e già valutati dall'Osservatorio nazionale.

Si comunica, invece, che per le predette Scuole di specializzazione accreditate in via definitiva ed in via provvisoria non sarà consentito presentare proposte di modifica di Ordinamento didattico rispetto a quello già valutato dal CUN e approvato dal Ministero nel precedente A.A. 2016/17.

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°
Scuole di specializzazione

L'invio informatizzato al Ministero, tramite Banca Dati, della documentazione per tutte le Scuole di specializzazione le cui schede vengano "chiusure" in via informatica da codesti Atenei - a seguito di compilazione ex novo (in caso di nuova istituzione) o di modifica -, sarà possibile mediante accesso nella sezione "Invio al MIUR", sia per quanto riguarda la proposizione di eventuali nuovi Ordinamenti didattici sia per quanto riguarda gli Standard e i Requisiti.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo del sito offs.miur.it si rimanda alle istruzioni tecniche disponibili per gli Atenei sul sito stesso nonché alle note ministeriali consultabili accedendo alla medesima piattaforma. In caso di necessità di segnalazioni o richieste di chiarimenti, si invita a contattare i riferimenti disponibili sulla piattaforma informatica.

Inoltre, si fa presente che, nell'ambito della predetta Banca Dati, al momento della chiusura delle schede verrà generato un documento che dovrà essere sottoscritto dal Rettore e caricato in formato .pdf nella stessa Banca Dati, a pena di irricevibilità dell'istanza. Tale modulo contiene l'istanza di valutazione delle singole Scuole, nonché l'attestazione della correttezza delle informazioni inserite e la relativa assunzione delle connesse responsabilità a carico dell'Ateneo. Lo stesso documento dovrà essere inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata dgsinfs@postacert.istruzione.it.

Si ricorda, in ogni caso che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 2 del D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, "*le Scuole di specializzazione di Area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici, aventi sede presso le Università, devono afferire alle Facoltà/Scuole di Medicina e ai relativi Dipartimenti Universitari*". A tal proposito, il sistema non consentirà il caricamento di istanze di istituzione di Scuole di specializzazione che non afferiscano alle Facoltà/Scuole di Medicina e ai relativi Dipartimenti Universitari.

In ultimo, a seguito di sollecitazioni pervenute da parte di alcuni Atenei, appare necessario fornire i seguenti chiarimenti per ciò che concerne i **requisiti disciplinari**.

Come già in precedenza indicato, gli Atenei sono chiamati all'inserimento, nell'apposita area "Requisiti specifici" della singola Scuola, nella sezione denominata "Requisiti disciplinari", i nominativi dei docenti in servizio al 1° novembre 2018 in funzione dell'avvio dell'a.a. 2017/2018 delle scuole di specializzazione, con particolare riferimento:

- a) al nominativo del Professore universitario, appartenente al Settore scientifico-disciplinare di riferimento della singola tipologia di Scuola cui è attribuita la Direzione della Scuola stessa.

A tal proposito si ricorda che ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del D.I. n. 68/2015 "*la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa, mentre nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è*

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°
Scuole di specializzazione

affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa”.

- b) ai nominativi dei docenti universitari impegnati nella Scuola e i relativi settori scientifico-disciplinari di inquadramento, relativamente ai soli settori scientifico-disciplinari obbligatori ed irrinunciabili previsti nell'allegato 2 del decreto interministeriale n. 402/2017 nella scheda dei Requisiti disciplinari di ogni rispettiva Scuola di Specializzazione.

A tale proposito, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del D.I. n. 68/2015 il corpo docente delle Scuole di specializzazione deve essere costituito da Professori di ruolo di prima e seconda fascia, da Ricercatori Universitari e personale operante in strutture extra universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola.

L'art. 4, comma 2 del medesimo decreto prevede che *“il corpo docente deve comprendere, di norma, almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.”*

Tuttavia, ai sensi del successivo articolo 6, comma 3, *“in via transitoria e per non più di tre anni il corpo docente della scuola, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 comma 2, può comprendere un solo professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola”*. A tal riguardo, si precisa che il triennio in cui è applicabile il regime transitorio di cui all'articolo 6, comma 3, è da intendersi riferito all'anno accademico di entrata in vigore del D.I. n. 68/2015 ed è, quindi, decorrente dall'A.A. 2014/2015 delle Scuole (primo anno del triennio) sino alla conclusione dell'A.A. 2016/2017 delle Scuole (terzo anno del triennio).

A tal proposito si ritiene che, in virtù dell'intervenuta emanazione del D.I. n. 402/2017, ed in particolare dell'art. 8, co. 2, alle Scuole accreditate in via provvisoria nell'A.A. 2016/2017 è stato sostanzialmente concesso, per l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di *performance* richiesti dal decreto n. 402/2017 (ivi compresi i Requisiti disciplinari di cui al D.I. n. 68/2015), un periodo di adeguamento di durata pari ad un massimo di due anni decorrenti dalla data in cui sono state accreditate provvisoriamente, dunque fino alla fine dell'A.A. 2017/2018 delle Scuole (compreso).

- c) all'indicazione dei docenti a contratto, già in essere, impegnati nelle attività della Scuola, indicando, laddove possibile, l'inquadramento in specifici SSD.

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

*Ufficio 7°
Scuole di specializzazione*

Ai fini della compilazione si ricorda che sarà necessario selezionare la specifica Scuola di specializzazione, inserire il nominativo del Direttore o del Docente proponente, quest'ultimo per le scuole di nuova istituzione, e dei docenti e quindi procedere con la chiusura della scheda di ogni Scuola, chiusura necessaria per l'invio dei suddetti dati al Ministero.

Si precisa che l'inserimento di tutte le suddette informazioni in modo completo ed esaustivo per tutte le Scuole di specializzazione rappresenta un elemento indispensabile ai fini della loro eventuale attivazione.

Si informano, infine, codeste Università, che terminate le operazioni di caricamento dei dati, l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica procederà alla verifica degli Standard, dei Requisiti e degli indicatori di *performance* di attività formativa e assistenziale di cui all'allegato 4 del D.I. n. 402/2017 sulla base delle informazioni fornite dalle due Agenzie nazionali in indirizzo, ovvero ANVUR e AGENAS, ciascuna per la rispettiva competenza, le quali, dopo aver proceduto alle verifiche di competenza, caricheranno per il tramite del CINECA le corrispondenti informazioni in Banca Dati ai fini della successiva valutazione ad opera dell'Osservatorio nazionale.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Letizia Melina)

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli